Istituto notificata al debitore, ecc. » e poi si soggiunge:

« Il presidente con ordinanza provvede egualmente sulla istanza di rimozione del sequestratario e di surrogazione di altro. »

Ora, questo *provvede egualmente*, quando prima si è parlato esclusivamente dell' istanza dell'Istituto espropriante, dimostra come questa nuova istanza per la surrogazione non può essere che quella, della quale si è prima parlato, cioè l'istanza dell'Istituto espropriante. Perciò avrei desiderato che questo punto così capitale nel procedimento di espropriazione fosse chiarito, e che fosse detto esplicitamente che il sequestratario può essere surrogato non solamente sulla istanza dell'Istituto espropriante, ma anche sulla istanza del debitore espropriato o di qualunque interessato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Poichè il relatore conviene nelle osservazioni dell'onorevole Nocito, parmi che tale concetto dovrebbe essere espresso con una disposizione più chiara.

Osservo poi al relatore che egli non deve ignorare come per lunghi anni il Credito fondiario, per esempio, del Banco di Napoli, abbia fatto mutui sopra semplici titoli e senza perizia; e neppure deve aver obliato che c'è stata una famosa truffa a danno del Credito fondiario, truffa che diede luogo ad un giudizio penale, per la quale erano state pagate ingenti somme, circa due milioni, ed in una sola volta 600,000 lire sopra fondi inesistenti.

Balenzano, *relatore.* C'era una perizia!

Imbriani. Non c'era!

Balenzano, *relatore.* Sì, c'era!

Imbriani. No, signor relatore, non c'era perizia; non ci poteva essere, perchè i fondi non esistevano! Capisco che allo stesso risultato si giunse coi mutui sulle case, fatti qui in Roma, poichè furono valutati per milioni fabbricati, che valevano poche centinaia di migliaia di lire; ma resta ad ogni modo che per lunghi anni furono fatti dei mutui in base a titoli falsi e sopra fondi inesistenti.

Questo dico per assodare il fatto. Insisto poi perchè la dizione di questo articolo sia resa un poco più chiara.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Balenzano, *relatore.* Quando si è sostituito all'inciso del Ministero, che diceva: « l'Istituto ha diritto di chiedere », l'altro in cui si parla dell'*istanza*, senza dire di chi, credo si debba intendere: dell'istanza di chi vi ha interesse. Se poi si vuol dire *sull'istanza degli interessati*, si dica pure; così saranno espressamente compresi tanto l'Istituto, quanto il mutuatario.

Presidente. Ha facoltà di parlare l' onorevole Ruggieri Ernesto.

Ruggieri Ernesto. Ho detto che sarebbe stato bene non toccare le disposizioni delle leggi vigenti, perchè già abbastanza gravose per i debitori; ma, poichè si apportano delle modificazioni a coteste leggi, le si apportino anche nel senso di togliere ciò che in esse vi è di soverchiamente grave per i debitori.

Relativamente all'altro comma persisto nel ritenere eccessivo che si faccia luogo alla nomina del sequestratario, prima che abbia luogo la notificazione del precetto.

Giacchè il Credito fondiario è istituito a beneficio del proprietario del fondo, e per un concetto, direi quasi, d'interesse generale, non volete voi cercare di facilitare al debitore il pagamento del suo debito? Quindi, mentre ammettete che possa farsi il pagamento entro 30 giorni, dovete impedire che in questo tempo il debitore possa essere aggravato di spese maggiori.

Ora con queste vostre disposizioni intorno a tutti gli Istituti di credito si formerà una consorteria di persone, che faranno la professione di sequestratari. Costoro, quando sarà notificato un precetto esecutivo, cercheranno di avere quell'incarico, che dia loro la sussistenza; ed allora non si avrà riguardo al debitore; si nominerà subito il sequestratario, perchè sarà in buoni rapporti o con l'impiegato *A*, o con l'impiegato *B* dell' Istituto.

Perciò in ogni caso il sequestratario sarà nominato. Così essendo, mi parrebbe molto più opportuno che fosse nominato soltanto dopo decorso il termine assegnato nel precetto, quantunque, lo ripeto, la nomina del sequestratario non sia un vantaggio per l'Istituto. Il sequestratario ha fatto sempre cattiva prova. Io, nella lunga mia carriera di procuratore, ho domandato raramente la nomina di sequestratari; e quando li ho fatti nominare, me ne son dovuto pentire.

Relativamente al termine, non comprendo perchè debba poter essere abbreviato oltre alla metà.

Ma dove è questa necessità che il seque-